AVVISO PUBBLICO

Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza

Visto l'art. 3 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2024 (G.U. n. 52 del 04/03/2025), ove è riconosciuto e erogato dall'INPS alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, un contributo denominato "reddito di liberta", stabilito nella misura massima di euro 500,00 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica.

Vista la circolare n. 54 del 5 marzo 2025 dell'INPS, ove l'INPS illustra il Reddito di Libertà, specificando i requisiti, regime fiscale, compatibilità con altre misure di sostegno e altri sussidi economici e modalità di acquisizione delle Istanze.

SI RENDE NOTO

che le donne in possesso dei requisiti, di cui al seguente punto 1, possono presentare le domande al Comune di residenza, il quale provvederà ad inoltrarle all'INPS, erogatore dell'emolumento.

1. Requisiti di accesso e misura del contributo Reddito di Libertà

Destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, **residenti nel territorio italiano,** che siano:

- cittadine italiane,
- cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o della ricevuta della richiesto del cedolino, o del permesso per protezione speciale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Ai fini del beneficio in oggetto, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l'art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).

Il **Reddito di Libertà** consiste in un contributo economico nella misura massima di **500 euro mensili pro capite**, fatti salvi eventuali incrementi previsti da successive disposizioni normative, per un massimo di dodici mesi (cfr. l'art. 3 del decreto), erogati in unica soluzione dall'INPS per le domande **presentate dal 5 marzo 2025** (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto) e **sino al 31/12/2025**.

Per accedere al contributo il rappresentante legale del **centro antiviolenza,** che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il **servizio sociale professionale** di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando il modulo "SR208" denominato "Domanda Reddito di Libertà" di cui al successivo punto 2 del presente avviso.

2. Modalità di presentazione delle domande a decorrere dall'anno 2025

La domanda per il Reddito di Libertà deve essere presentata all'INPS **per il tramite del Comune di residenza** dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, utilizzando **esclusivamente** il modello **SR208**, allegato al presente avviso e predisposto dall'INPS.

Ai fini dell'erogazione del contributo, nella domanda:

1) il **rappresentante legale del centro antiviolenza** che ha preso in carico la donna deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso;

2) il **servizio sociale professionale** deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

Il Comune a seguito della presentazione della domanda per il Reddito di Libertà da parte dell'interessata, provvederà a inviare la domanda all'INPS, che rilascerà la ricevuta del protocollo dell'Istituto Previdenziale riportante la data e l'ora di invio.

La domanda debitamente compilata e completa di tutte le sue parti, nonché degli allegati richiesti, potrà essere consegnata al Comune da parte dell'interessata mediante:

- PEC al seguente indirizzo: *protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it;*
- consegnata direttamente al responsabile del procedimento: sig. Tripi Giuseppa Rosaria, Piazza Duomo snc, tel. 091/8128432.

A PENA DI ESCLUSIONE, le domande redatte su modelli non conformi o incomplete, nonché prive degli allegati richiesti, non verranno prese in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo.

A decorrere dall'anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Limiti e modalità di erogazione del contributo

Le istanze di richiesta del Reddito di Libertà, inoltrate all'INPS attraverso il Comune, verranno vagliate dall'Istituto Previdenziale e poi da esso liquidate e pagate mediante accredito sull'IBAN intestato o cointestato alla richiedente e abilitato a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata).

4 . Informativa

L'atto di informazione ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda predisposto dall'INPS e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante.

L'E.Q. Responsabile dei Servizi socio-assistenziali residenziali e Pubblica Istruzione
f.to Dott. Fabio Malatia

Il Dirigente del 1° Settore
f.to Dott. Francesco Catania